

12.1.4.2 La parifica dei conti giudiziari

Il D.P.R. 30/6/1955, n. 1544, attuò il decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro. Le Ragionerie dell'Intendenza assunsero la denominazione di Ragionerie Provinciali dello Stato, esse e il relativo personale passarono dalle dipendenze del Ministero delle Finanze a quelle del Ministero del Tesoro, continuando, comunque, ai sensi dell'art. 13, comma 2, a svolgere i servizi contabili per conto delle stesse Intendenze di Finanza.

L'art. 17 attribuì alle Ragionerie Provinciali, tra l'altro, le funzioni di riscontro amministrativo-contabile dei conti giudiziari degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.

L'art. 39 del D.P.R. n. 43/1988, stabilì che alla parifica provvedesse l'Intendente di finanza e dopo la parifica, il conto andasse alle Ragionerie Provinciali per il controllo successivo.

La circolare della RGS-IGF Divisione IX n. 39 del 22/04/1992, viste le difficoltà delle Intendenze di finanza, non in possesso di tutti gli elementi per la parifica, confermò la competenza delle Ragionerie Provinciali a parificare i conti giudiziari.

La circolare della RGS – IGF Div. XIII n. 58 del 24/06/1998, concernente la cessazione da parte delle Ragionerie Provinciali dei servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955, ha stabilito, tra l'altro, che la parifica dei conti giudiziari, sia per le riscossioni mediante ruoli sia per quelle mediante versamenti diretti, con le scritture del concessionario e attestazione della loro corrispondenza, sono trasferiti al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.

La circolare della RGS – IGF Ufficio XIV n. 12 del 12 febbraio 2002, ferma restando la vigilanza delle Agenzie fiscali sugli agenti contabili, ha stabilito che spettano al MEF, e segnatamente al DRGS i compiti di vigilanza e di controllo attribuiti dall'articolo 74 della LCGS e dagli articoli 622 e 623 del relativo RGCS.

Pertanto, tutti gli agenti della riscossione delle Agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Dogane), a decorrere dalla resa dei conti giudiziari dell'esercizio 2001, hanno dovuto nuovamente rendere i conti giudiziari direttamente alle Ragionerie Territoriali competenti per territorio.

La Ragioneria Territoriale, e in particolare il Servizio Entrate, eseguiva i controlli di propria competenza e trasmetteva il conto giudiziale con il visto di concordanza con le proprie scritture contabili al Servizio Controlli successivi che, qualora non avesse osservazioni da formulare, ne tratteneva un esemplare per i propri atti ed inviava un esemplare alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, unitamente agli originali di tutta la documentazione ed un altro al concessionario.

L'art. 16 del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, al comma 1, prevede che: *“gli agenti incaricati della riscossione delle entratedevono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo.”*

La RGS, con nota n. 22319 del 14 marzo 2013, ha chiarito che tale articolo nulla ha innovato relativamente alla resa del conto giudiziale. Per gli AdR, restano valide le indicazioni fornite con la circ. n. 12/2002.

Con nota n. 45523 del 21/05/2014, la RGS, in applicazione del predetto art. 16, ha chiesto, tra l'altro, il parere della Corte dei Conti sulla presentazione, parifica e controllo di regolarità amministrativa dei conti giudiziari di Equitalia.

Le Sezioni Riunite della Corte, con parere n. 2/2014/CONS del 12/09/2014, hanno ritenuto che compete all'Agenzia delle Entrate la “parifica” del conto, previa acquisizione dalle Ragionerie Territoriali dei dati necessari per la parifica stessa, prima della trasmissione dei conti alle stesse Ragionerie Territoriali per i controlli di rispettiva competenza.

Successivamente, le Sezioni Riunite della Corte, con parere n. 379/D, nell'adunanza del 12 maggio 2015 (analizzato nel paragrafo successivo), hanno ribaltato il precedente parere n. 2/2014/CONS.

Normativa di riferimento

- Art. 74 della LCGS;
- Artt. 622 e seguenti del RCGS;
- D.P.R. 30/6/1955, n. 1544;
- Art. 39 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43;
- Circolare RGS n. 39 del 22/04/1992;
- Circolare RGS n. 58 del 24/06/1998;
- Circolare RGS n. 12 del 12/02/2002;
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, art. 16;
- Agenzia Entrate, nota 15 marzo 2012, n. 39635;
- DRGS, nota n. 22319 del 14 marzo 2013;
- DRGS, nota n. 45523 del 21/05/2014;
- Sezioni Riunite Corte dei Conti, parere n. 2/2014 del 12/09/2014.